

# Sulla necessita di VIA per un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato e per la deroga ai valori limite

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 31 ottobre 2022, n. 14178 - Spagnoletti, pres.; Palma, est. - Comune di Magliano Romano (avv.ti Teofilatto, Terracciano e Di Matteo) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

**Ambiente - Modifica sostanziale dell'autorizzazione relativa ad una discarica per rifiuti inerti - Autorizzazione all'esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato - Difetto di istruttoria e di motivazione - Principio di precauzione - Obbligo di VIA.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione, notificato a mezzo p.e.c. il 13 aprile 2022 e depositato il successivo 14 aprile 2022, il Comune di Magliano Romano ha adito l'instato Tribunale ai fini dell'annullamento della determinazione del 14 febbraio 2022 n. G01417, con la quale la Regione Lazio, in esecuzione della sentenza Tar Roma, Lazio, n. 12299 del 29 novembre 2021, ha approvato la modifica sostanziale dell'autorizzazione regionale n. A06398/2013 rilasciata alla Società Idea 4 s.r.l. per Discarica per rifiuti inerti, sita in Località Monte della Grandine Comune di Magliano Romano (RM), autorizzando la controinteressata Idea 4 s.r.l all'esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato in uno alle deroghe ex art. 10 del d.m. del 27 settembre 2010.

2. Parte ricorrente ha esteso l'impugnativa alla determinazione della Regione Lazio n. G13322 del 22 10 2018 recante "Discarica per rifiuti inerti in località Monte della Grandine in Comune di Magliano Romano (RM) – Determinazioni in merito ai procedimenti", nonché alla determinazione della Regione Lazio G. 11128 del 31 luglio 2014 recante "Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per "Impianto di trattamento acque chimico-fisico", nel Comune di Magliano Romano (RM), in località Monte della Grandine Proponente: IDEA 4 s.r.l. Registro elenco progetti: n 21/2014".

3. Espone in fatto il Comune ricorrente:

- che le autorizzazioni oggetto dell'odierno contenzioso erano già state rilasciate dall'intimata Regione con precedenti determinazioni n. G 03100 del 31 marzo 2016 e n. G9442 del 12 agosto 2016 (in riferimento all'impianto di trattamento del percolato) e con determinazione G11762 del 14 ottobre 2016 (per la deroga ai valori limite) e che tali provvedimenti erano stati già oggetto di contenzioso e annullati rispettivamente con sentenze n. 9440/2017 e n. 9442/2017 del TAR del Lazio;

- che, quindi, con determinazione G13322 del 22 ottobre 2018 la Regione Lazio ha deciso di riavviare ed unificare i due procedimenti;

- che, attivata la conferenza dei servizi del 25 giugno 2019, che si teneva senza alcun ente pubblico, il procedimento amministrativo veniva interrotto;

- che, successivamente, a seguito del ricorso ex art. 31 c.p.a. promosso da Idea 4 S.r.l. gestore della discarica di Località Monte della Grandine, il Tribunale, con sentenza n. 12299/2021, ha ordinato alla Regione Lazio di definire il procedimento entro il termine ivi fissato;

- che, quindi, con la determinazione G01417 del 14 febbraio 2022 i competenti uffici regionali hanno adottato il provvedimento impugnato contestualmente autorizzando Idea 4 S.r.l sia all'esercizio di un impianto di trattamento chimico-fisico del percolato che alle deroghe ex art. 10 del d.m. del 27 settembre 2010.

4. Avverso gli atti impugnati, premessi cenni sulla legittimazione attiva, il Comune ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

*I. Illegittimità per violazione dell'art. 3 ter e quater C.A., dell'art. 6 della Convenzione di Aarhus, dell'art. 13 d.lgs. 267/2000, dell'art. 97 della Costituzione - difetto di istruttoria e di motivazione.*

*II. Travisamento, errore di fatto del provvedimento impugnato, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria.*

*III. Illegittimità per violazione degli artt. 4 e 19 e ss. c.a. – Elusione del giudicato n. 9442/2017 - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Difetto di istruttoria e di motivazione;*

*IV. Difetto di istruttoria e motivazione – Violazione dell'art. 10 d.m. 27/09/2010, dell'art. 16 ter e dell'allegato 7 del d.lvo 36/2003 – Violazione dell'art. 97 Costituzione sulla deroga ai valori limite.*

*V. Violazione del piano rifiuti, violazione art. 124 C.A, assenza di proporzionalità, difetto di istruttoria, violazione art. 184 ter C.A, violazione art. 73 C.A, violazione art. 128 C.A, violazione art. 129 C.A violazione art. 95 C.A, violazione dei principi dell'azione ambientale.*

5. Sotto il profilo procedimentale il Comune denuncia la violazione delle garanzie partecipative sub specie di omessa comunicazione dell'indizione della conferenza di conferenza di servizi del 25 giugno 2019; la violazione dell'art. 6 della



Convenzione di Aarhus, quanto alla partecipazione del pubblico interessato, in uno alla violazione dell'art. 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 che impone a tutti gli Enti di garantire la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente.

6. Parte ricorrente contesta, inoltre, la natura inerte dei rifiuti conferiti e il consequenziale difetto di istruttoria della Regione sul punto, con consequenziale travisamento (ed elusione) delle prescrizioni contenute nelle sentenze Tar Lazio n. 12299/2021, n. 9440/2017 e n. 9442/2017 e del parere dell'Area Via del 31 gennaio 2022, nonché delle indicazioni fornite dall'ARPA Lazio (in particolare con il parere del 18 gennaio 2022) e del parere rilasciato dalla Città Metropolitana in data 7 gennaio 2022, con particolare riferimento alle necessarie indagini circa l'andamento della falda e l'effettivo impatto -cumulativo- ambientale generato dalle autorizzazioni rilasciate (sia per l'impianto di percolato sia per le deroghe ex art. 10 del d.m. del 27 settembre 2010) che avrebbero reso necessaria l'attivazione della preliminare procedura di valutazione di impatto ambientale.

7. Si sono costituiti per resistere al gravame la Regione Lazio e Idea 4 s.r.l., deducendo profili di inammissibilità dell'impugnativa ed in ogni caso l'infondatezza della stessa.

8. Con atto depositato il 10 maggio 2022 è altresì intervenuta *ad adiuvandum* l'Associazione Ecologica Monti Sabatini.

9. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2022 la causa, su richiesta delle parti e previa rinuncia ai termini a difesa, è stata rinviata all'udienza di merito del 1° luglio 2022.

10. Le parti hanno quindi presentato memorie ex art. 73 c.pa e all'udienza pubblica del 1° luglio 2022 la causa, trattata congiuntamente ad altri giudizi relativi alla medesima discarica, uditi i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.

11. Preliminarmente, non è fondata l'eccezione formulata dalla difesa di Idea 4 S.r.l. di difetto in capo all'Amministrazione comunale ricorrente della legittimazione attiva e dell'interesse a ricorrere.

12. Il Comune di Magliano Romano, sul cui territorio sorge la discarica, quale ente territoriale esponenziale della collettività dei cittadini di cui cura istituzionalmente gli interessi, è pienamente legittimato ad impugnare dinanzi al G.A. il provvedimento oggetto di causa ritenuto carente del necessario giudizio di compatibilità ambientale e comunque lesivo dell'ambiente, non potendo, peraltro, addossarsi all'anzidetto Ente il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito (in tal senso, T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 27 giugno 2020, n.7252).

13. Non giova pertanto alla controinteressata il richiamo alle statuizioni dell'Adunanza Plenaria n. 22/2021 in quanto riferite esclusivamente alla materia edilizia, e, in particolare, all'interesse oppositivo del terzo in relazione agli atti ampliativi della sfera di altri soggetti rispetto al quale, evidentemente, è corretto ritenere che il criterio della *vicinitas*, quale elemento di differenziazione, non sia sufficiente a soddisfare automaticamente anche l'interesse al ricorso, essendo necessario dimostrare il pregiudizio concreto subito dagli atti impugnati al fine di ritenere sufficientemente differenziata la posizione del ricorrente rispetto alla generalità dei consociati.

14. In merito, invece, alla legittimazione della interveniente Associazione Ecologica Monti Sabatini, contestata dalla difesa delle parti resistenti, questo Tribunale si è già espresso in senso positivo con sentenza n. 9442/2017 e, da ultimo, con sentenza n. 12639 del 5 ottobre 2022 alle quali pertanto si fa rinvio.

15. Ancora in via preliminare il Collegio ritiene fondata l'eccezione formulata dalla difesa della società Idea 4 S.r.l di tardività dell'impugnazione della determina G13322 del 22 ottobre 2018, pubblicata in Bur del 6 novembre 2018, con la quale la Regione Lazio ha deciso di "riprendere" i procedimenti relativi alle istanze per le modifiche sostanziali relative alla discarica oggetto di causa, e la determinazione della Regione Lazio G.11128 del 31 luglio 2014 .

16. Ciò posto, non sono fondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative sia in quanto è documentata in atti la convocazione del Comune ricorrente alla conferenza di servizi indetta per il 25 giugno 2019, sia in quanto la Regione (che ha adottato l'atto solo a febbraio 2022) ha comunque ritenuto di dover esaminare (come si desume dal corpo del provvedimento impugnato in via principale) il contenuto delle osservazioni formulate dal Comune ricorrente (ritenendo però le stesse non coerenti con le competenze proprie comunali) unitamente ai pareri espressi da altri Enti (ARPA e Città Metropolitana), ancorché tali soggetti si fossero espressi solo in un momento successivo alla conferenza di servizi.

17. Meritano, invece, accoglimento le censure di difetto di istruttoria e di motivazione formulate con riferimento alla determina n. G01417 del 14 febbraio 2022.

18. La documentazione in atti, invero, ha delineato una pluralità di elementi, importanti e concordanti, che depongono nel senso dell'insufficiente approfondimento da parte della Regione dell'impatto delle modifiche proposte sulla falda e sul peggioramento delle condizioni di inquinamento della stessa.

19. Il modello concettuale già utilizzato per l'Analisi di rischio sito specifica redatta nel 2016 cui fa riferimento la Regione è, invero, sconfessato dal parere dell'ARPA del 18 gennaio 2022 (esaminato, come anzidetto, dalla Regione ai fini dell'adozione della determina del 14 febbraio 2022), laddove l'Agenzia precisa che l'analisi di rischio espressa con la nota ARPA prot. n. 35025 del 9 maggio 2016, per essere confermata abbisogna della necessaria attualizzazione dei relativi accertamenti e valutazioni per poter confermare *"ad oggi i dati sito-specifici assunti per l'implementazione del modello, con particolare riferimento ai valori di soggiacenza e direzione della falda"*. E ciò in quanto, del tutto ragionevolmente, come peraltro già chiarito nel parere rilasciato nel 2016, *"i risultati del modello sono validi esclusivamente nello scenario*

descritto (es. altezza corpo dei rifiuti, geometria della discarica) e che ogni variazione comporterebbe una rimodulazione del calcolo”.

20. A tal riguardo, l'ARPA, già all'esito dell'attività di controllo effettuata in data 10 giugno 2021 si era riservata di effettuare ulteriori valutazioni in merito ai dati di soggiacenza della falda ritenendo quelli trasmessi “non esaustivi” proprio in quanto “relativi ad un solo punto di monitoraggio, peraltro non identificato”, laddove, “i dati di soggiacenza della falda misurati in tutti i punti di monitoraggio devono essere indicati nella Relazione annuale, al pari di tutti quelli previsti dalla Tab. 2 All. 2 del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm. ii.”

21. Da ultimo, tali perplessità sono ulteriormente confermate dalla stessa ARPA Lazio con parere del 25 marzo 2022 ove si fa presente che prima del 23 settembre 2021 nessuna attività di monitoraggio della falda era stata mai effettuata in contraddittorio con la società, e che comunque la Idea 4 S.r.l. aveva omesso di comunicarle i dati di monitoraggio richiesti (stratigrafia, quota topografica bocca/pozzo). Per tali ragioni ARPA Lazio concludeva nel senso di non poter, “in base alle informazioni possedute effettuare una ricostruzione della piezometria locale con sufficiente grado di attendibilità, necessaria per una corretta determinazione della direzione di deflusso principale e del gradiente idraulico”.

22. Non è pertanto irragionevole l'impianto difensivo ricorsuale laddove sostiene che il trattamento del percolato e la deroga ai valori limite non potessero essere autorizzati senza aver correttamente accertato preliminarmente la direzione e la soggiacenza della falda profonda. E ciò anche tenuto conto del fatto che l'analisi di rischio (pagg. 30 e 38) si fonda sull'assunto che la falda abbia una direzione da Est verso Ovest, dati, questi ultimi, che, però, non risultano immediatamente confermati dallo stralcio della Carta Idrogeologica della Regione Lazio depositata da quest'ultima in atti, dalla quale, a ben vedere, non può escludersi un andamento diverso della falda – da Nord- rispetto a quello prospettato dall'Amministrazione.

23. All'attualità, quindi, non vi è certezza dell'impatto effettivo delle autorizzazioni richieste sulla falda, che già risulta essere contaminata (circostanza pacifica in giudizio) da fluoruri e da arsenico, come peraltro già rilevato in parte dalla Sezione con sentenza n. 12639 del 5 ottobre 2022 relativa al coevo procedimento di VIA del 4 febbraio 2022 avente ad oggetto il progetto presentato da Idea 4 S.r.l. per una discarica di rifiuti non pericolosi.

24. Difatti, gli accertamenti della Regione si sono basati per lo più su uno studio della falda commissionato dalla Regione all'IRSA risalente, però, al 2012.

25. Si tratta, quindi, di uno studio potenzialmente non più attuale soprattutto in riferimento alla deroga ai valori limite essendo invero, necessaria, come raccomandato dall'Area VIA con la nota del 31 gennaio 2022, effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sull'attualità sito- specifica idrogeologica.

26. Peraltro, a seguito di analisi effettuate in data 24 settembre 2021, l'ARPA Lazio ha anche rilevato concentrazioni superiori alle corrispondenti CSC per i seguenti analiti: fluoruri e per l'arsenico nel piezometro PZ4; fluoruri e arsenico nel piezometro PZ1; arsenico nel piezometro PZ2; fluoruri, arsenico nel piezometro PZ5; mentre, dal canto suo, la Città Metropolitana di Roma Capitale nel parere del 7 gennaio 2022 ha confermato l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), evidenziando la necessità di procedere alla caratterizzazione dell'area come previsto dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, “al fine di definire un modello concettuale del sito che permetterebbe di superare eventualmente i dubbi sull'andamento dell'acquifero oltre che definire l'eventuale estensione della contaminazione e l'eventuale correlazione con la presenza della discarica”.

27. Sotto altro aspetto, il provvedimento gravato non reca neppure gli approfondimenti istruttori imposti dalla sentenza n. 9440/2017 in ordine alla portata del fosso di Monte Pizio, limitandosi a recepire acriticamente la perizia presentata da parte ricorrente, così autorizzando al servizio della discarica l'esercizio di un impianto di depurazione chimico fisico del percolato in grado di trattare le acque che si formano nella discarica di rifiuti inerti esistente, i cui reflui verranno appunto scaricati nel corpo idrico superficiale Fosso Monte Pizio.

28. Sul punto, viceversa, l'anzidetta decisione aveva precisato che...”sotto il profilo sostanziale, che per lo scarico nel Fosso di Monte Pizio (che affiora al fosso Passetto Morlupo e al fosso della Selva, affluente del fiume Treja che attraversa il Parco Suburbano della Valle del Treja) delle acque reflue prodotte dall'impianto, la Città metropolitana di Roma non ha rilasciato l'autorizzazione, classificandole come rifiuto e che, in ogni caso, il Fosso di Monte Pizio è spesso a portata nulla, situazione che renderebbe serissimo il rischio di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee.

Quanto a quest'ultimo aspetto il Collegio rileva che, nell'impugnato provvedimento, nulla si dice in relazione alla portata del Fosso.

La questione non è di poco conto se si considera che, nel rilasciare una autorizzazione di tal specie, vanno tenute presenti le diverse situazioni meteorologiche e climatiche, fra cui quella attuale, che si protrae da molti mesi, connotata dalla perdurante carenza di precipitazioni e da conseguente siccità che rende gli invasi, perfino i più grandi, quasi totalmente prosciugati”.

29. In questo quadro, non giova alle resistenti obiettare che il parere di non assoggettabilità a VIA del 31 gennaio 2021 non è stato impugnato, tenuto conto che lo stesso risultava espressamente subordinato alla condizione posta da ARPA Lazio di conferma “ad oggi” dei dati sito-specifici assunti per l'implementazione del modello con particolare riferimento ai valori di soggiacenza e di direzione della falda.

30. In assenza, quindi, per le ragioni anzidette, di tali preventive valutazioni, e alla luce del principio di precauzione che

governa la materia ambientale, non può sostenersi, come peraltro, già stigmatizzato dalla sentenza n. 9442/2017, che i due progetti oggetto dell'odierno contenzioso (per l'impianto di percolato e per l'autorizzazione in deroga), tenuto anche conto dell'obiettivo impatto cumulativo degli stessi, non fossero assoggettabili a VIA in considerazione delle esigenze di protezione connesse alla vicinanza dell'impianto al centro abitato (800 metri), al Parco Regionale di Veio, al Parco della Valle di Treja, nonché al pozzo comunale di emungimento del Comune di Magliano Romano e di Rignano Flaminio (circostanze rimaste incontestate in giudizio).

31. Alla luce di quanto sopra osservato il Collegio, tenuto anche conto dell'annullamento in sede giurisdizionale della valutazione di impatto ambientale del 4 febbraio 2022 (cfr. per tutte, Tar Roma, Lazio, 12639/2022), reputa quanto mai opportuno che l'Amministrazione si ridetermini esaminando contestualmente tutte le problematiche emerse in riferimento alla discarica gestita dalla Idea 4 S.r.l formulando un unico giudizio di compatibilità ambientale (VIA), evitando, con ciò i frazionamenti procedurali già stigmatizzati con le precedenti decisioni di questo Tribunale.

32. Non può invero validamente sostenersi che la valutazione di impatto ambientale debba essere limitata al progetto del 2014 di trasformazione dell'impianto in discarica di rifiuti speciali non pericolosi, sussistendo analoghe esigenze di protezione ambientale anche per la richiesta di autorizzazione alle deroghe ai valori limite e per l'impianto di trattamento del percolato, impianto, peraltro, ritenuto dalla Idea 4 comunque recessivo rispetto al progetto di trasformazione della discarica (cfr. memoria difensiva del 3 maggio 2022).

33. Alla luce delle superiori considerazioni, e assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione regionale.

34. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti dell'interveniente associazione.

*(Omissis)*

